

N. R.G. 548/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Rosario Lionello Rossino	Giudice
dott. Luigi La Battaglia	Giudice rel.

all'esito dell'udienza del 17/03/2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **548/2016** promosso da:

..... (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. J. CZMIL;

RECLAMANTE

..... contro  
**IL CASO.it**  
con il patrocinio dell'avv. S. FERRONI;  
RECLAMATI

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con il primo motivo dell'opposizione del 17.6.2014, gli odierni reclamati deducevano il vizio dell'atto di precetto, consistente nell'indicazione di una somma diversa (e superiore) a quella indicata nell'atto di pignoramento. In secondo luogo, sostenevano l'impignorabilità delle quote della ..... & C. s.n.c., alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza della Cassazione che legittima tale pignoramento nel solo caso in cui, ai termini del contratto sociale, la quota di partecipazione sia liberamente trasferibile dai soci (ciò che, nel caso di specie, non è). Infine, con riguardo al pignoramento delle quote di ..... nella ..... s.r.l., l'esecutato contestava la mancata adozione delle forme dell'espropriazione presso terzi, ai sensi dell'art. 543 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione, omettendo qualsivoglia considerazione in ordine alle quote della s.r.l., sospendeva (con decreto dell'1.7.2014, poi confermato dall'ordinanza del 24.9.2015) il processo esecutivo, uniformandosi - quanto alla pignorabilità delle quote di s.n.c. - all'orientamento



giurisprudenziale sopra richiamato, “risultando dal sistema della legge la correlazione fra libera trasferibilità ed espropriabilità”. Valutava, altresì, “fondato l’assunto degli opposenti in merito alla pretesa nullità dell’atto di precetto attesa l’erroneità della determinazione del credito azionato” (così nel decreto di sospensione *inaudita altera parte*, sopra richiamato).

Reclamando l’ordinanza suddetta, il sig. \_\_\_\_\_ evidenzia che la *ratio* sottesa all’orientamento giurisprudenziale in discorso (correlata alla salvaguardia della componente “personalistica” tipica delle società di persone, la quale non tollerebbe “intrusioni” di terzi nella compagine societaria) non opera nella fattispecie in esame, ove il pignoramento interessa tutte le quote della

& C. s.n.c., “sicché l’esecuzione forzata non potrebbe mai condurre all’inserimento di un terzo nella compagine sociale, visto che tutte le partecipazioni verrebbero vendute all’asta” (pag. 7 del ricorso per reclamo). In relazione alla divergenza del *quantum* indicato nel precetto rispetto al pignoramento, il reclamante osserva che questa determinerebbe – al più – l’inefficacia del precetto per la differenza, e giammai la caducazione del procedimento esecutivo.

Prendendo le mosse dal primo motivo di reclamo, i signori \_\_\_\_\_ contestano la regolarità formale del precetto, per essere stato seguito da un pignoramento recante l’indicazione di una somma diversa (e inferiore). Sostengono, i reclamati, che “l’interesse alla impugnazione del precetto, ai fini della concreta quantificazione delle somme ingiunte [è] sort[o] solo dopo ed in dipendenza del pignoramento notificato senza preventiva rinnovazione, in quanto nasce de iure dalla concreta incongruenza della somma intimata con quella effettivamente azionata in executivis” (pag. 4 della comparsa di costituzione dei reclamati). Gli opposenti non hanno contestato, quindi, l’eccessività della somma portata del precetto rispetto a quella da loro dovuta, bensì la discrasia della prima rispetto al *quantum* indicato nel pignoramento. Il motivo dedotto integra chiaramente un’opposizione agli atti esecutivi, la quale – se fatta valere mediante l’opposizione a precetto (*ex art. 617, I co., c.p.c.*) – avrebbe potuto condurre alla declaratoria di nullità del precetto medesimo, e non già del pignoramento. Quest’ultimo, recando una somma inferiore a quella precettata, appare infatti adeguatamente “sorretto” da un precetto valido ed efficace *in parte qua* (operando l’inefficacia limitatamente alla parte esorbitante l’importo indicato nell’atto di pignoramento: Cass., n. 5515/08).

Venendo a trattare dell’impignorabilità delle quote di s.n.c., è necessario partire dall’arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, relativamente alle società personali, “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con i caratteri di tale tipo di società” (Cass., n. 15605/02, in motivazione). La tesi del reclamante è che tale assunto sarebbe inapplicabile all’ipotesi in cui vengano contestualmente assoggettate a



pignoramento tutte le quote sociali. Si deve tenere presente, tuttavia, che, nel caso di specie, la “contestualità” è data (unicamente) dalla scelta processuale del creditore di unificare in un unico atto il pignoramento delle quote (distinte) dei tre soci. Non siamo, infatti, in presenza del pignoramento di un bene in comunione *pro indiviso* tra i condebitori, ma - per l'appunto - di tre distinti pignoramenti (riuniti in un unico atto), che colpiscono beni giuridici diversi (ovvero ciascuno la quota di esclusiva pertinenza di un socio). È, quindi, corretto il rilievo dei reclamati per cui “*sarebbe ben possibile (e forse probabile) la assegnazione separata di alcune delle quote espropriate a scapito delle altre, alla luce del loro contenuto economico effettivo*” (pag. 9 della comparsa di costituzione dei reclamati). In altri termini, trattandosi di pignoramenti distinti, le relative vicende giuridiche potrebbero divergere. Si pensi al caso in cui uno solo dei debitori eseguiti spiegasse un'opposizione (all'esecuzione o agli atti esecutivi) ed ottenesse la sospensione *ex art. 624 c.p.c.* Appare evidente che questa precluderebbe il prosieguo dell'espropriazione soltanto relativamente alla quota dell'opponente, non estendendosi a quelle degli altri, le quali quindi potrebbero essere aggiudicate a terzi, dando luogo all'inconveniente segnalato dalla Corte di Cassazione. Anche nella dimensione “fisiologica” della procedura esecutiva, il giudice dell'esecuzione porrà in vendita le quote di ciascun debitore separatamente, non potendosi così garantire che esse pervengano tutte in capo ad uno stesso aggiudicatario (o a più aggiudicatari che presentino congiuntamente l'offerta). Sotto questo profilo l'ordinanza reclamata dev'essere, quindi, confermata.

Per quanto concerne il pignoramento della quota di \_\_\_\_\_ nella società a responsabilità limitata, il reclamante censura l'ordinanza della prima fase nella parte in cui ha esteso la sospensione all'esecuzione su tali quote, in mancanza di qualsivoglia motivo di opposizione da parte degli eseguiti. In realtà, nell'opposizione all'esecuzione viene dedotta la “inesistenza” (*in parte qua*) dell'atto di pignoramento, siccome non effettuato nelle forme dell'espropriazione presso terzi. Non una parola viene spesa, in merito, nel decreto *ex art. 669-sexies*, II co., prima parte, né nell'ordinanza del 24.9.2015, la quale, confermando il suddetto decreto, dispone la sospensione *tout court* della procedura esecutiva. La natura non impugnatoria (in senso stretto) del reclamo cautelare, e la conseguente piena devoluzione al giudice collegiale dell'intero oggetto della domanda cautelare e del giudizio che su di essa si è svolto in prima udienza, consente peraltro di censurare la statuizione di sospensione relativamente alle quote di s.r.l., dovendosi considerare superata la ricostruzione che riteneva il relativo pignoramento assoggettato alla disciplina dell'esecuzione presso terzi. E invero, nel modificare il testo dell'art. 2471 c.c. (che prevede, per l'espropriazione della quota, la notificazione del pignoramento al debitore e alla società, e la successiva iscrizione nel registro delle imprese), il legislatore del 2003 ha ommesso qualsiasi riferimento alla necessità



della fissazione di un'udienza per la dichiarazione della società (sulla falsariga dell'art. 543 c.p.c.). Questa, del resto, appare del tutto superflua, dal momento che il creditore può trarre le informazioni necessarie circa la titolarità ed il valore nominale delle quote, direttamente dal registro delle imprese (nel quale il relativo trasferimento deve essere annotato, a mente dell'art. 2470, II co., c.c.). Appare, pertanto, illogico continuare a richiedere la collaborazione degli organi sociali per l'attuazione del pignoramento, con il rischio per il creditore di soggiacere alle conseguenze della mancata collaborazione dell'organo amministrativo (che potrebbe non presentarsi all'udienza ex art. 543 c.p.c.). La soluzione del pignoramento "diretto" - adottata dalla giurisprudenza di merito più recente (Trib. Torino, 9.10.2002; Trib. Milano, 28.3.2000 e 17.2.2000) - può quindi ritenersi senz'altro più consona al canone dell'interpretazione letterale e sistematica della legge.

Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo può essere accolto limitatamente al punto della validità del precetto e della legittimità dell'espropriazione delle quote della società a responsabilità limitata. Ne consegue che andrà revocata la statuizione di sospensione concernente tale ultima espropriazione (restando ferma la sospensione soltanto per le quote della società in nome collettivo). Parimenti andrà revocata la nomina del custode giudiziario per le quote di s.n.c., in virtù vuoi della valutazione in punto di *fumus* di impignorabilità delle stesse, vuoi dell'assenza di indici che depongano per una gestione dannosa della società (tanto più che non emergono situazioni di contrasto fra i soci). Il custode potrà, invece, restare investito dei poteri gestori della quota della s.r.l. di pertinenza di

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. L'apprezzamento dell'infondatezza di due motivi dell'originaria opposizione (quello relativo all'inesistenza del precetto, e quello relativo all'illegittimità della modalità di espropriazione della quota di s.r.l.) costituiscono motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese in ragione di metà.

#### P.Q.M.

**Accoglie** il reclamo per quanto di ragione, e, per l'effetto, revoca la sospensione dell'esecuzione relativamente alla quota della ' s.r.l." spettante ad , confermando, con riferimento a quest'ultima, la nomina della dott.ssa quale custode giudiziario;

**rigetta**, per il resto, il reclamo, revocando la nomina della dott.ss con riferimento alle quote dell' & C. s.n.c.;

**condanna** il reclamante a rifondere ai reclamati la metà delle spese della presente fase - che si liquidano, per l'intero, in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge -, compensando fra le parti la restante metà.

**Si comunichi.**



Rimini, 6 maggio 2016.

Il giudice relatore

Dr. L. La Battaglia

Il Presidente

Dr.ssa R. Talia

IL CASO.it

